

PATRIMONIO E TRUST

L'articolo 2929 bis e la nuova tutela del creditore

di Sergio Pellegrino

L'introduzione nel codice civile dell'**articolo 2929 bis**, rubricato *"Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito"*, ha generato un **allarmismo**, decisamente eccessivo, in alcuni interpreti, che hanno intonato immediatamente il **de profundis per gli istituti** che garantiscono, a determinate condizioni, la **protezione del patrimonio**.

Non voglio certo sminuire l'importanza dell'intervento realizzato dal **D.L. Giustizia**, che ha dato una **nuova possibilità ai creditori**, quella di **pignorare direttamente** i beni oggetto di un atto dispositivo a titolo gratuito **senza la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale**, ma ne va analizzata l'effettiva portata, anche se soltanto con il trascorrere del tempo - il decreto è entrato in vigore infatti soltanto lo scorso 27 giugno -, questa potrà essere apprezzata appieno.

Per innescare la nuova disposizione, i beni che possono essere oggetto di espropriazione devono essere stati assoggettati dal debitore alla costituzione di **vincolo di indisponibilità**, interessando quindi, a titolo esemplificativo, i fondi patrimoniali piuttosto che gli atti di destinazione o i patrimoni destinati ad uno specifico affare, o di **alienazione compiuta a titolo gratuito**, potendo rientrare in questa accezione, ad esempio, gli atti di dotazione di un trust. Inoltre, alla luce di quanto previsto dal primo comma, riguarderebbe soltanto l'atto posto in essere **successivamente alla manifestazione del credito** (anche se compresa la portata operativa del **secondo comma**, che riconosce il potere di agire con l'azione esecutiva sul bene oggetto dell'atto dispositivo **anche al creditore anteriore** attraverso l'insinuazione nella procedura esecutiva avviata da altri).

Per gli **atti a titolo oneroso**, invece, **non cambia nulla**, potendo questi venire aggrediti ancora soltanto attraverso la **revocatoria**.

Se vengono rispettate le condizioni poste dalla norma, **il creditore può pignorare direttamente il bene**, senza la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale come invece prevede la revocatoria: in altre parole è stata, di fatto, introdotta una **presunzione legale relativa** circa la **sussistenza del pregiudizio per il creditore** e la **consapevolezza del debitore** richieste dall'articolo 2901 del codice civile.

La possibilità del creditore di agire direttamente in esecuzione è condizionata al fatto che questi disponga di un **titolo esecutivo** e **trascriva il pignoramento entro il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole**.

Attraverso quella che a tutti gli effetti può essere considerata un'**inversione dell'onere della prova**, tocca al **debitore** opporsi agli atti esecutivi fornendo la prova che l'atto posto in essere non ha in alcun modo intaccato la garanzia patrimoniale.

Un aspetto delicato è, invece, quello della **pignorabilità del bene presso terzi che lo abbiano acquisito dal beneficiario dell'atto dispositivo a titolo gratuito**.

Il **dato letterale** della disposizione farebbe propendere per la sussistenza di una possibilità di questo tipo: se così fosse, però, **verrebbero rivoluzionati i principi generali** posti nel nostro ordinamento a tutela dell'acquisizione del diritto da parte del terzo.

E' superfluo dire che il tema in questione necessita di un **pronto e adeguato chiarimento**.